

Ecco tutto ciò che devono fare personale docente, educativo, Ata e dirigenti scolastici

# Legge 104, al via gli accertamenti

## Assistenza all'handicap, il ministero alla verifica dei requisiti

DI NICOLA MONDELLI

**C**orsa agli accertamenti dei requisiti per i benefici di assistenza all'handicap. La verifica riguarda il personale docente, educativo e Ata oltre che per i dirigenti scolastici in servizio in provincia diversa da quella di residenza o proveniente da altra provincia o incluso nelle graduatorie provinciali, che fruiscono o intendono fruire dei benefici previsti dalla legge 104/92 per l'assistenza al parente disabile.

A prevederlo un apposito regolamento emanato con il decreto 30 luglio 2010, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 234 del 6 ottobre 2010, dal ministro dell'istruzione di concerto con i ministri della salute, del lavoro e politiche sociali.

Il regolamento elenca, preliminarmente, i benefici che sono soggetti a controllo e gli adempimenti che sono richiesti ai soggetti che ne fruiscono o che chiedono di fruirne. Tali benefici, fruibili da parte del personale che assiste un parente handicappato in stato di gravità, sono indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto 165/2010 e riguardano la precedenza nell'assegnazione di sede e il diritto alla scelta ove possibile della sede più vicina al proprio domicilio e i tre giorni di permesso mensile retribuiti; il diritto alla riserva del posto per il personale incluso negli elenchi delle categorie protette per l'assunzione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

### I principali adempimenti

I dirigenti scolastici che con-

seguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza, fruendo dei predetti benefici, dovranno trasmettere all'ufficio scolastico competente la documentazione provante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di 30 giorni dalla data di assunzione in servizio; quelli che hanno conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 dovranno trasmettere la certificazione medica in originale o in copia conforme entro il 5 novembre 2010.

Per certificazione medica si intende l'atto, il verbale o la certificazione rilasciata all'interessato a conclusione dell'accertamento effettuato a norma della legge 104 e successive modificazioni. Identica certificazione deve essere allegata, da parte del personale docente ed ata, alla domanda di inserimento in una graduatoria di provincia diversa da quella di residenza, domanda finalizzata all'assunzione nelle scuole statali.

Il personale già inserito in una graduatoria provinciale in provincia diversa da quella di residenza dovrà, invece, trasmettere la certificazione medica entro il 5 novembre 2010.

### Le graduatorie provinciali

Ulteriori accertamenti sulle condizioni di invalidità e handicap dei soggetti assistiti.

Al fine di prevenire gli abusi registrati in molte province, molteplici sono gli accertamenti

sulle condizioni di invalidità e di handicap oltre che su quelle personali e familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici che le istituzioni scolastiche dovranno attivare. Potranno farli anche con metodo a campione.

La valutazione della situazione sanitaria del richiedente la fruizione dei benefici dovrà essere effettuata dall'azienda sanitaria competente

per l'area territoriale nella quale ha sede l'autorità scolastica. Nel caso in cui il familiare handicappato risieda nell'area territoriale della scuola che ha rilasciato la certificazione originaria, l'accertamento dovrà essere effettuato da altra azienda sanitaria, ove possibile nell'ambito della stessa regione.

### Insussistenza dei requisiti

Nel caso in cui venga comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici si dovrà dare luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi (per esempio i permessi retribuiti), da notificare entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Inoltre, in caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti saranno tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità.

© Riproduzione riservata



Maurizio Sacconi, ministro del lavoro